

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2023/24

- A) Attività didattiche e formative
- B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza personale docente
- C) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Firma _____

Patto educativo di corresponsabilità

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- di aver letto il P.T.O.F. della scuola ed essere consapevole delle regole, precisate nel Regolamento d'Istituto pubblicato sul sito dell'I.C. di Marineo - Bolognetta www.icmarineobolognetta.it che disciplina il funzionamento della scuola;
- di accettare tali regole, impegnarsi a rispettarle e farle rispettare;
- di prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente all'uscita da scuola e/o da altri luoghi in cui si attuino attività scolastiche programmate/gestite dall'I.C. di Marineo - Bolognetta o di farlo prelevare da altri soggetti esercenti la patria potestà o appositamente delegati e della cui affidabilità è certo;
- di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite guidate e /o iniziative scolastiche gratuite programmate;
- di autorizzare la suddetta scuola e soggetti esterni che collaborano con la scuola per progetti regolarmente autorizzati, ad utilizzare ed a pubblicare immagini, prodotti video e cartacei del/lla proprio/a figlio/a per la documentazione, anche sul sito internet istituzionale, dell'attività educativa e didattica svolta e per eventuali foto ricordo.

Firma _____

***Firma congiunta** se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni di affido.*

I genitori divorziati o separati dichiarano che la scuola deve effettuare le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione:

- a entrambi i genitori
- soltanto all'affidatario

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

ALLEGA ALLA PRESENTE :

Copia del pagamento del contributo di € 10,00 da effettuare attraverso il servizio Pago In Rete:

Il contributo volontario avviene attraverso il servizio Pago In Rete che consente alle famiglie di pagare con "**pagoPA**" tutti i contributi richiesti ai propri figli dalle scuole di frequenza (ad esempio per assicurazione alunni, attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, visite didattiche e viaggi di istruzione).

Il contributo volontario sarà utilizzato per assicurazione, sicurezza, acquisto sussidi didattici, materiale di facile consumo da destinare agli alunni, gestione delle aule di informatica, gestione dei fotocopiatori per uso didattico e per l'informazione alle famiglie.

La causale da indicare nel versamento deve contenere: **cognome e nome dell'alunno/a** - sede della scuola di iscrizione del/lla figlio/a, - contributo volontario a.s. **2023/2024**.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1-Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3-Provvedimenti riguardo ai figli

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3-Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

__I_sottoscritt__ _____ padre madre tutore

dell'alunn_ _____

DICHIARA

L'alunno/a è in affidamento congiunto? SI NO

Ho effettuato la scelta di iscrizione nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Firma

Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione a scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.